



Riconoscimento Ass.to Reg.le del Turismo dello Sport e dello Spettacolo

Partita I.V.A. e Codice Fiscale  
00354630832



REGIONE  
SICILIANA

PROVINCIA DI  
MESSINA

**COMUNE DI MANDANICI**  
www.comunedimandanici.it - comune.mandanici@infinito.it



Riconoscimento  
Regione Sicilia

Via Roma n. 20 - CAP 98020  
Tel. 0942 781010 - Fax 0942 781153

## **IMPOSTA UNICA COMUNALE (“IUC”) COMPONENTE TASI - Tassa sui Servizi Indivisibili**

### **PRESUPPOSTO TRIBUTO E BASE IMPONIBILE**

La TASI è una componente della IUC, che sostituisce dal 1° gennaio 2014 la maggiorazione TARES introdotta dal 1° gennaio 2013, istituita per finanziare i servizi erogati dai Comuni alla propria comunità, la cui quantità non è misurabile singolarmente, ad esempio la pubblica illuminazione, la manutenzione stradale, il verde pubblico, la sicurezza locale. Diversamente dalla maggiorazione TARES il nuovo tributo non è collegato alla superficie degli immobili, bensì **al valore catastale e il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale e le aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell’IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.**

La base imponibile della TASI è quindi quella prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, ma a differenza dell’IMU tale tributo deve essere versato anche con riferimento alla prima abitazione.

Risultano invece espressamente esclusi per legge dal pagamento della TASI i terreni agricoli.

### **SOGGETTI PASSIVI**

Il carico impositivo della TASI è suddiviso secondo la legge tra possessore dell’immobile ed utilizzatore in tutti i casi in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (inquilino, comodatario, usuario, anche con riferimento a fabbricati rurali strumentali ed ai terreni): in tale ipotesi, la normativa prevede che il possessore dell’immobile e l’occupante siano titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. **In particolare, il Comune di Mandanici ha previsto nel proprio Regolamento Comunale che l’occupante, laddove diverso dal titolare del diritto reale, versi la TASI nella misura del 30% dell’ammontare complessivo della stessa, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.**

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti **in solido** all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

### **DICHIARAZIONE TASI**

Per la dichiarazione TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU. La stessa dovrà essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, termine in cui viene fissata anche la scadenza per la presentazione della denuncia della TARI, e in essa è necessario dare indicazione dell’eventuale utilizzatore delle unità immobiliari interessate.

## **ALIQUOTE E VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

**Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.**

Nel Comune di Mandanici, **l'aliquota della TASI vigente per l'anno 2014 è pari all'1 per mille, aliquota base prevista dalla legge** (comma 676 della legge di stabilità 2014), dal momento che il Consiglio Comunale non ha ritenuto scostarsi da tale previsione normativa con propria deliberazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, **non è dovuto il versamento né si effettua il rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.**

## **MODALITÀ PAGAMENTO**

Le modalità di pagamento della TASI, come previsto dall'art. 1, comma 688, della legge di stabilità 2014, sono:

- apposito bollettino di c/c postale;
- modello F24.

Con il D.M. 23.05.2014, pubblicato sulla G.U. del 28.05.2014 n. 122, è stato approvato il bollettino di c/c postale utilizzabile a decorrere dal 2014. Nel bollettino è riportato il numero di c/c "1017381649", valido per tutti i Comuni, e l'intestazione obbligatoria "PAGAMENTO TASI".

Laddove invece si versi il tributo tramite modello F24, si segnalano i seguenti codici tributo, approvati con la Risoluzione 46/E del 26.04.2014:

- "3958" denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif."
- "3959" denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif."
- "3960" denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif."
- "3961" denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif."

Sia al bollettino postale che al modello F24 mancano due informazioni importanti da aggiungere, ovvero:

- il nome del Comune destinatario delle somme pagate dal contribuente, con lo scopo di correggere errori di digitazione del codice catastale del Comune,
- la qualifica del soggetto che effettua il pagamento, se possessore o detentore.

## **SCADENZA PAGAMENTO TASI**

Non avendo il Comune deliberato in merito ad aliquote TASI diverse da quelle base di legge, non si è proceduto all'invio di alcuna deliberazione - se non quella relativa all'approvazione del citato Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale "IUC" - per la relativa pubblicazione sul portale del federalismo fiscale entro il termine del 10.09.2014. **Il versamento del tributo pertanto è da effettuare in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.**